



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Olbia - Tempio

**Settore Staff Del Sindaco
Servizio Staff - Segreteria Del Sindaco**

ORDINANZA N°15 DEL 08/05/2020

Prot

Oggetto: APERTURA PARZIALE MERCATI SETTIMANALI A SEGUITO DELLE DIRETTIVE EMANATE DAL DPCM DEL 26 APRILE 2020 E DALL'ORDINANZA REGIONALE N.20 DEL 02 MAGGIO 2020, IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS (COVID-19).

IL SINDACO

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3»;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. 1.03.2020 contenente «Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19»;
- il D.P.C.M. 4.03.2020 contenente «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il D.P.C.M. 8.03.2020 contenente «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. 9.03.2020 contenente «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il D.P.C.M. 01 aprile 2020 contenente la proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 «Proroga misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica»;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica»;

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 04.07.2007 che ha individuato i posteggi in cui si svolge il mercoledì mattina il mercato del centro storico;

VISTA l'ordinanza Regionale n. 20 del 02 maggio 2020 e nello specifico l'art.13 che demanda ai Sindaci la facoltà di consentire, con propria ordinanza, valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, l'apertura dei mercati rionali nell'ambito dei rispettivi territori comunali, avendo cura di adottare tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed al controllo e contingentamento degli accessi.

VISTA l'ordinanza Dirigenziale n°1 del 10 marzo 2020 a firma del Dott. Alessandro Depperu Dir. Settore 5 settore commercio, avente ad oggetto la sospensione temporanea dei mercati settimanali a seguito delle direttive emanate dal DPCM 09 marzo 2020 in materia del contenimento del contagio da coronavirus (COVID-19).

ORDINA

per le motivazioni di cui alla premessa,

- la ripresa della vendita al dettaglio su area pubblica, solo ed esclusivamente in occasione del mercato settimanale di Cannigione del lunedì mattina ed Arzachena del mercoledì mattina, trasferendo quest'ultimo in località Tanca di lu palu, per la sola vendita di prodotti alimentari (concessioni alimentari, DUA o DUAAP alimentare e produttori agricoli).
- Sono ammessi spuntisti nel numero disponibile degli stalli resi vacanti per assenza del titolare comparto alimentare con esclusione di ogni altra categoria merceologica.
- Con specifico riguardo al mercato settimanale di Arzachena l'accesso sarà consentito da Via Quasimodo, mentre l'uscita da via Nievo e dovrà essere recintata da barriere mobili e presidiata dalla Polizia Locale con il supporto della compagnia Barracellare; lo stesso dovrà svolgersi in corrispondenza della porzione di area mercatale appositamente perimetrata, garantendo l'opportuno distanziamento tra i posteggi e tra gli operatori ed avventori, così evitando qualsiasi forma di assembramento, al fine di consentire l'integrale recepimento delle prescrizioni di cui ai sopra citati DPCM ed ordinanze Regionali.

- Il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - I clienti dovranno essere serviti uno per volta nel rispetto della distanza interpersonale;
 - L'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza dettate dalla normativa sopra richiamata;
 - Gli esercenti dovranno mettere a disposizione dell'utenza dispositivi o soluzioni disinfettanti per le mani;
 - La vendita potrà avvenire solo fronte banco e ogni operatore dovrà porre, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, idonea segnaletica finalizzata a tenere distanti i clienti dal banco e tra loro, nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;
 - Ogni operatore dovrà servire personalmente il cliente assicurandosi che l'utente, nelle operazioni di scelta della merce, non entri in contatto con il prodotto da acquistare.

Qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area di mercato che determini assembramenti o il mancato rispetto distanza interpersonale, le forze di polizia sono autorizzate all'immediata chiusura del mercato stesso, fino a cessata emergenza.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia notificato:

al Comando di Polizia Locale;

al Comando dei Carabinieri di Arzachena;

al Comando dei Carabinieri di Porto Cervo;

al Commissariato di PS di Porto Cervo;

alla Protezione Civile agosto 89 di Arzachena;

alla Protezione Civile Costa Smeralda di Arzachena;

alla compagnia barracellare di Arzachena.

INFORMA

Che ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 N.1199.

IL SINDACO

Avv. Roberto Ragnedda